

**Area Risorse Economiche e Finanziarie**

**Ed Economato-Provveditorato**

**Gestione Appalti e Servizi**

**Prot.n. 15° - 9/1 – 05**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO  
E RISCHI DIVERSI CONNESSI AL PARCO VEICOLI**

**DEFINIZIONI**

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE: il Comune di Trieste

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

SOCIETA' : l'impresa assicuratrice

PREMIO: la somma dovuta dal contraente alla Società

RISCHIO: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

GARANZIA : singolo rischio coperto dall'assicurazione

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'assicurazione dei seguenti rischi, relativi ai veicoli di cui all'elenco allegato:

- a) responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - compresi i trasportati - derivanti dagli obblighi della Legge 24.12.1969 n. 990 e successive integrazioni e modificazioni,
- b) responsabilità civile derivante dall'uso di due targhe prova per l'effettuazione di prove tecniche degli autoveicoli e dei motoveicoli in dotazione al Servizio Polizia Municipale,
- c) infortuni del conducente,
- d) incendio e garanzie accessorie dei mezzi comunali.

#### Art. 2

##### Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto riguarda il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 15.02.2006 alle ore 24.00 del 15.02.2008.

#### Art. 3

##### Prezzo base

L'appalto viene affidato al prezzo base di complessivi € 235.000,00.- (duecentotrentacinquemila/00) con offerte in diminuzione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

#### Art. 4

##### Documentazione

La Società dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta nel bando di gara:

- a) autocertificazione attestante che la Società è in regolare esercizio, con l'indicazione dei rami autorizzati, tra cui quelli oggetto dell'appalto, effettivamente esercitati, e che possiede regolare margine di solvibilità;
- b) copia del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione.

#### Art.5

##### Modalità di aggiudicazione

L' appalto verrà aggiudicato mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76, I e II comma del R.D. 23.5.1924 n. 827 all' Impresa Società Assicuratrice che offrirà il prezzo minore rispetto a quello base indicato nell'art. 3.

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

#### Art. 6

##### Imprese Assicuratrici ammesse a partecipare alla gara d'appalto

La partecipazione dell'appalto è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara ed aventi sede legale in uno stato membro dell'U.E.

Le Imprese Assicuratrici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) all'esercizio in Italia dei rami assicurativi "Responsabilità civile", "Infortuni" ed "Incendio ed altri danni ai beni". Per tali Imprese Assicuratrici la partecipazione è riservata alla Direzione Generale dell'Impresa Assicuratrice partecipante, la quale potrà, in caso di aggiudicazione, appoggiare il contratto presso una sua propria Agenzia. La partecipazione è ammessa per il tramite di un'unica propria Agenzia qualora l'Agente che presenta l'offerta sia munito ed alleghi specifico atto di procura speciale per la partecipazione alla gara.

Le Imprese Assicuratrici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale operante in Italia che risulti elencata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a sensi degli artt. 80, 2 e 3 comma, e 87 del Decreto Legislativo n. 175 dd. 17.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni emanato in attuazione della Direttiva 92/49/CEE; relativamente alla partecipazione per il tramite di un'unica propria Agenzia valgono per l'Agente le disposizioni di cui al comma precedente.

#### Art.7

##### Raggruppamenti d'Imprese Assicuratrici

Il Raggruppamento dovrà presentare per ciascuna Impresa Assicuratrice facente parte del raggruppamento stesso la documentazione richiesta nel bando di gara.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese Assicuratrici raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese Assicuratrici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 10 del D. Leg.vo 24.07.1992 n. 358.

L'Impresa Assicuratrice partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione della gara dell'Impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi.

Art. 8  
Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione viene ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto di premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le Società convengono di affidarne la delega alla Società aggiudicataria; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto, s'intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell'atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant'altro disposto dal presente articolo.

Art. 9  
Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle Società concorrenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito e nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza. Tali dati sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, la Società potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs.n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Art. 10  
Deposito cauzionale provvisorio

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono aver costituito, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, una cauzione provvisoria pari ad € 4.700,00.- (quatromilasettecento/00) la cui ricevuta va allegata all'offerta, presso la Tesoreria comunale di Via S.Pellico 3, o con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Impresa di

assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. della legge sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13.02.1959 n. 449

Detta cauzione, infruttifera per i concorrenti, viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicataria viene restituita dopo costituito il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 11.

## Art. 11

### Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto di assicurazione, la Società deve costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo complessivo di aggiudicazione con le modalità già indicate al precedente art. 10.

La presentazione della cauzione definitiva e la firma del contratto d'appalto, dovranno avvenire nel termine che il Contraente comunicherà alla Società aggiudicataria del servizio.

La cauzione verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti, e comunque dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Contraente - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso la Società rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza della Società il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Contraente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene incamerato a titolo di penale.

La cauzione viene vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e pertanto qualora costituita con polizza fidejussoria deve avere validità fintanto che le obbligazioni derivanti dal presente contratto non siano completamente soddisfatte.

## Art. 12

## Validità esclusiva norme dattiloscritte / interpretazione

Si conviene tra le parti che le norme dattiloscritte qui riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato, valgono esclusivamente per il trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali dell'assicurazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## Art. 13

## Responsabilità civile auto

Sono assicurati contro i rischi della responsabilità civile tutti i mezzi di proprietà del Contraente di cui al successivo art. 22.

La garanzia è prestata con il massimale unico rispettivamente di €3.000.000,00.- (tremilioni/00) per gli autoveicoli, e di €2.000.000,00.- (duemilioni/00) per i motoveicoli.

I premi unitari dovranno essere definiti in relazione ai massimali sopraindicati, per ogni veicolo, di cui al successivo art. 22, nella forma "**bonus / malus**", indicando i premi in relazione alla **classe di merito 13 (coefficiente 1,00)**, secondo la tabella di merito che segue che si articola in diciotto classi di appartenenza:

**Classe di merito Coefficienti di determinazione del premio**

1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione del contratto, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, gli stessi saranno assegnati alle classi di merito di appartenenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dalla Società presso la quale erano precedentemente assicurati, così come indicato nella precedente tabella

Per le annualità successive a quella della stipulazione dell'assicurazione, ogni veicolo viene assegnato, alla scadenza annuale, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo annuale utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, furto del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede all'inserimento in classe 13 (coefficiente 1,00). Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Qualora il

veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopra descritta, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 13.

Per quanto concerne i **rimorchi**, sia se staccati che uniti alla motrice, la garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti da manovre a mano del rimorchio, nonché per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

#### Art. 14

##### Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (L. 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### Art. 15

##### Esclusioni e rinuncia alla rivalsa

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di colpa grave e dolo.

#### Art. 16

##### Garanzia responsabilità civile uso targhe prova

Ai sensi dell'art. 100 del Decreto Leg.vo n.ro 285 dd. 30.04.1994, si assicurano, contro i rischi della responsabilità civile derivante dall'uso di due targhe prova, gli autoveicoli

ed i motoveicoli in dotazione al Servizio Polizia Municipale, circolanti per le operazioni di accertamento e di controllo dell'idoneità.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di €3.000.000,00.- (tremilioni/00) per ogni singolo sinistro per gli autoveicoli (comprese autogrù, ecc.) e di € 2.000.000,00.- (duemilioni/00) per i motoveicoli.

#### Art. 17

##### Garanzie speciali integrative della polizza a libro matricola

La Società assicura la responsabilità dell' assicurato per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

L'assicurazione rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione - massimo risarcimento €300,00.- (trecento/00) per sinistro;

La Società assicura la responsabilità dell' assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società assicura la responsabilità dell' assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la responsabilità civile auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Agli effetti della presente estensione di garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla presente assicurazione.

L'assicurazione **rimborsa** le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione - massimo risarcimento €300,00.- (trecento/00) per sinistro;

L'assicurazione **rimborsa** fino alla concorrenza di € 250,00.- (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato.

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di **inquinamento** dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai mezzi descritti in polizza.

#### Art. 18

##### Incendio e garanzie accessorie

La garanzia è prestata "a valore di conservazione", ed a tal fine il valore globale del parco veicoli è stimato in € 2.000.000,00.- (duemilioni/00) con il massimale annuo di € 220.000,00.- (duecentoventimila/00) e con il limite di € 50.000,00.- (cinquantamila/00) per ogni singolo veicolo.

La garanzia incendio copre integralmente i danni materiali e diretti subiti dai mezzi sia in rimessa che in circolazione, fino al massimale assicurato, compresi i beni strumentali contenuti nei veicoli, qualora di proprietà comunale, in occasione d'incendio con sviluppo di fiamma, ovvero, per esplosione o scoppio del carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi stessi, nonché per azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

La garanzia viene anche estesa ai danni causati dall'incendio del veicolo assicurato a cose di terzi.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, dimostrazioni nonché di qualsiasi danneggiamento causato da atti vandalici o da eventi non collegabili a condotta di guida.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo a seguito di qualsiasi evento calamitoso quali ad es.: uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, grandine, frane, smottamenti e terremoti.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti, anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

#### Art. 19

##### Ricorso terzi da Incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi, con il limite massimo di € 1.000.000,00.- (unmilione/00) compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

## Art. 20

## Garanzia infortuni del conducente

La garanzia assicurativa contro il rischio degli infortuni del conducente opera con i seguenti massimali:

- €104.000,00.- (centoquattromila/00) in caso di morte
- €104.000,00.- (centoquattromila/00) in caso di invalidità permanente.

La garanzia è prestata per gli infortuni che le persone autorizzate alla guida dei veicoli, indicati nell'elenco allegato - anche se non dipendenti del Contraente - dovessero subire durante la circolazione degli stessi o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa.

Le percentuali di invalidità permanente saranno calcolate in base alla tabella di cui all'allegato 1) del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 (Testo Unico dell'Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 21

## Rilascio contrassegni e carte verdi

La Società è tenuta a provvedere - in tempo utile - al rilascio per ogni veicolo del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore, nonché - ove richiesto - della carta verde gratuita, valida per l'estensione dell'assicurazione all'estero.

La Società stessa si impegna a rilasciare gratuitamente anche tutte le carte verdi che in futuro si rendessero necessarie.

## Art. 22

## Parco veicoli

Sono oggetto di assicurazione i 298 (duecentonovantotto) veicoli, iscritti in seguito nel LIBRO MATRICOLA, comprese le due targhe prova di cui all'elenco aggiornato a novembre 2005, ed allegato al presente Capitolato.

Nel corso del periodo assicurativo e nelle more dell'espletamento della gara d'appalto, il parco macchine potrà subire variazioni in più o in meno a seguito di nuovi acquisti e/o dismissione di automezzi.

L'adeguamento del premio in relazione a tali variazioni, sarà regolarizzato nei termini espressi nel successivo art. 27.

## Art. 23

## Veicolo targato CP749BT

Il veicolo targato CP749BT di cui all'elenco allegato, è di proprietà della Provincia di Trieste, ma viene assicurato dal Contraente per i rischi della responsabilità civile auto, dell'incendio e per la garanzia furto, poiché concesso in uso gratuito al Comune.

#### Art. 24

##### Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalla data della denuncia alle autorità competenti. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata.

#### Art. 25

##### Modalità e termini di disdetta

La Società è tenuta ad emettere la polizza relativa ai rischi assicurati sulla base delle condizioni regolate dal presente Capitolato.

La polizza si intenderà estinta alla data di naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

#### Art. 26

##### Denuncia dei sinistri, liquidazione dei danni e aggiornamento situazione sinistri

La denuncia di ogni sinistro verrà effettuata dal Servizio comunale interessato entro 30 (trenta) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro

La Società aggiudicataria è tenuta a recepire le denunce esclusivamente presso i propri uffici.

La Società aggiudicataria, dopo l'avvenuta verifica per la regolare applicazione della garanzia prestata e della stima del danno patito, dovrà provvedere alla liquidazione dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della segnalazione del sinistro, salvo intervenute procedure giudiziarie sulle cause del medesimo.

Alla fine di ogni trimestre o su richiesta del contraente, la Società si impegna a fornire notizie dettagliate sulla situazione dei sinistri.

#### Art. 27

##### Variazione dei rischi

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere le variazioni (valori-consistenza) che si dovessero rendere necessarie nel corso della validità del contratto.

A seguito delle variazioni intervenute e per il periodo di effettiva garanzia, la Società, alla fine dell'annualità, provvederà a conguagliare il premio di polizza sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale.

Nel caso di trasferimento di proprietà dei veicoli assicurati ad altri soggetti, o nel caso di veicoli di proprietà di terzi ma dati in uso/comodato al Contraente, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società, che si impegna a praticare le stesse condizioni contrattuali anche nei confronti dei nuovi soggetti, ed a restituire al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto.

## Art. 28

## Indicizzazione

Le somme assicurate, i limiti di risarcimento ed il premio della copertura assicurativa sono soggetti ad adeguamento annuale in proporzione alle variazioni del numero dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Il premio verrà adeguato a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità del rapporto tra il relativo indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

## Art. 29

## Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, saranno a carico della Società aggiudicataria.

## Art. 30

## Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## Art. 31

## Foro competente

La Società eleggerà domicilio speciale ad ogni effetto in Trieste.

La stessa notificherà al contraente ogni variazione nella ragione e nella firma sociale.

In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

## Art. 32

## Norme legislative

Fatte salve le deroghe e le condizioni indicate nel presente Capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di assicurazione, alla normativa

vigente, nonchè al Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.